



COMUNE DI MERGOSCIA

REGOLAMENTO DEL LEGATO SCOLASTICO PIETRO PEDRONCINI

- Art. 1 Il Comune di Mergoscia, in applicazione ed interpretazione delle disposizioni testamentarie del defunto benefattore Pietro Pedroncini, fu Gottardo, in favore della scuola pubblica di Mergoscia, istituisce delle borse di studio annuali e dei prestiti a favore di studenti, frequentanti con diligenza, applicazione e successo qualsiasi ordine di scuole cantonali e federali pubbliche o parificate, e a favore di giovani apprendisti.
Possono beneficiare delle azioni giovani di 14 anni compiuti, che hanno assolto la formazione scolastica obbligatoria:
- che sono attinenti e domiciliati nel Comune di Mergoscia
 - che sono attinenti di altri Comuni o Cantoni e domiciliati nel Comune di Mergoscia da almeno un anno
 - che sono di nazionalità estera, residenti e domiciliati nel Comune di Mergoscia da almeno 5 anni
- Art. 2 Scopo dell'azione è quello di incrementare e favorire nella misura del possibile la formazione professionale di giovani di ambo i sessi, capaci e volenterosi, che si impegnano a concludere con profitto gli studi a cui si sono dedicati o che hanno intenzione di dedicarsi, oppure conseguire il diploma di fine tirocinio nel commercio, nell'industria, nell'artigianato e nell'agricoltura. L'azione può essere estesa, in via eccezionale, anche ad allievi delle scuole obbligatorie che per gravi motivi sono tenuti a frequentare istituti secondari di educazione.
- Art. 3 L'ammontare delle borse di studio e dei prestiti verrà stabilito ogni anno dal Municipio su preavviso di una commissione composta dal rappresentante del legato scolastico e dai tre membri della Delegazione scolastica. Il rappresentante del legato scolastico viene nominato ogni quattro anni dall'Assemblea comunale, in occasione della sua seduta costitutiva. L'assegnazione delle borse di studio e dei prestiti verrà stabilita dal Municipio su preavviso della commissione.
- Art. 4 L'ammontare delle borse di studio e dei prestiti verrà fissato entro i limiti del seguente tariffario:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
1) <u>Borse di studio</u>		
a. per studenti universitari, politecnico federale, scuole commerciali superiori o altre scuole parificate a studi universitari	Fr. 2'000.-	5'000.-
b. per studenti di scuole superiori quali liceo, scuola cantonale di commercio, scuola arti e mestieri o altri istituti riconosciuti e parificati	Fr. 1'000.-	4'000.-
c. per apprendisti/e di qualsiasi ramo	Fr. 1'000.-	4'000.-
2) <u>Prestiti d'onore</u>		
a. per studenti universitari, di politecnici e altre scuole superiori riconosciute parificate	Fr. 3'000.-	5'000.-
b. per studenti di scuole superiori cantonali	Fr. 2'000.-	4'000.-

Art. 5 I prestiti d'onore e le borse di studio possono essere cumulati. Si effettuerà il prelevamento sugli interessi maturati e cumulati (capitalizzati). La condizione del prestito è subordinata all'impegno del beneficiario e della sua famiglia di rimborsare l'intera somma ricevuta entro 10 anni dalla data di decisione della sua concessione. Non saranno conteggiati interessi. I prestiti possono essere accordati di regola per 6 anni consecutivi.

Art. 6 Le domande di partecipazione o di rinnovo devono essere inoltrate al Municipio – tramite apposito formulario - prima dell'inizio della scuola o del corso.

Art. 7 Per l'ammissione è necessario che il postulante abbia superato l'anno scolastico, rispettivamente conseguito la promozione degli esami intermedi o di diploma finali. Eccezionalmente si potrà derogare dalle norme di cui al precedente capoverso nei confronti di casi di studenti che, pur non avendo superato l'anno scolastico o gli esami, denotano una chiara e documentata capacità nel settore prescelto per gli studi o formazione professionale.

Art. 8 Nel fissare le somme da assegnare a titolo di prestito o di borse di studio sarà tenuto particolarmente conto:

- a. della natura degli studi, avuto riguardo al numero degli anni necessari per completarli;
- b. alle particolari capacità del candidato, valutate sulla base dei risultati ottenuti nell'anno immediatamente precedente la domanda di partecipazione;
- c. alle condizioni finanziarie della famiglia del richiedente, con riguardo al numero dei figli ed all'onere per la loro formazione scolastica e professionale, con facoltà di negare la prestazione alle famiglie con un reddito imponibile superiore a Fr. 100'000.--.

- Art. 9 La concessione può essere revocata e può essere richiesto il rimborso di ogni versamento quando il postulante ha fatto dichiarazioni inveritiere o taciuto fatti rilevanti, quando ha mutato il genere degli studi senza preventiva notifica e quando gli studi sono stati definitivamente interrotti senza oggettiva giustificazione.
- Art. 10 Il Comune di Mergoscia si riserva di variare in ogni tempo le disposizioni del presente regolamento. Nei casi di dubbio, l'autorità comunale, nell'applicazione delle presenti disposizioni, potrà fare riferimento alla Legge cantonale della scuola e relativi decreti esecutivi.
- Art. 11 Il presente regolamento abroga e sostituisce le normative contenute nel precedente regolamento datato 27 gennaio 1963 aggiornato il 23 dicembre 1966, come pure ogni altra disposizione ad esso incompatibile. Esso entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea comunale, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.

Così risolto dall'Assemblea comunale in data 1.dicembre 2003

Approvato dall'Autorità Cantonale il 5 marzo 2004

PER L'ASSEMBLEA
COMUNALE

La Presidente	La Segretaria
B. Laino	B. Morena

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco	La Segretaria
M. Wildhaber	B. Morena